



Data: 08/10/2020  
Prot. Num: 00000417

Ai responsabili previdenza degli SPI CGIL  
Regionali e di Area metropolitana e Territoriali

Oggetto: Perequazione delle pensioni previdenziali e assistenziali dal 1° gennaio 2021.

Care compagne e cari compagni,

con decreto del 16 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del 24 novembre 2020, il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del lavoro, ha stabilito in via definitiva nella misura dello 0,5% l'aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l'anno 2020.

Con lo stesso provvedimento è stato stabilito che la percentuale di variazione provvisoria per il calcolo della perequazione delle pensioni dal 1° gennaio 2021 è pari allo 0,0%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Pertanto, con la mensilità di gennaio 2021 (rinnovo per l'anno 2021) l'INPS procederà al conguaglio da perequazione (0,5% definitiva) rispetto al valore dello 0,4% (provvisoria) utilizzato in sede di rinnovo per l'anno 2020. Mentre, l'adeguamento dell'importo delle pensioni da mettere in pagamento per l'anno 2021 è nullo (perequazione provvisoria pari allo 0,0%).

L'INPS ha rinnovato gli importi delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l'anno 2021, attribuendo il conguaglio di perequazione dal 1° gennaio 2020 (0,5%, in luogo dello 0,4%) sulla base delle modalità stabilite dall'art. 1, comma 260 della legge n. 145/2018, con circolare n. 148 del 18 dicembre 2020.

Nella richiamata circolare e nelle allegate tabelle con gli importi di pensione rinnovati, l'INPS non evidenzia che agli invalidi civili totali, ai ciechi assoluti e ai sordomuti, il beneficio incrementativo di cui all'art. 38 della legge n. 448/2001 (incremento al c.d. milione) compete dal compimento del diciottesimo anno di età come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 152/2020, recepita dal legislatore con decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020.

In allegato le tabelle con gli importi provvisori per il 2021 dei trattamenti minimi, dei trattamenti assistenziali e delle prestazioni collegate al reddito, con relativi limiti individuali e coniugali.

Fraterni saluti

Dipartimento Nazionale Previdenza  
A Pellegrino, G Ferranti, V. Cavasin, S. Frega

Segretario Nazionale  
R. Atti